



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO"
SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
Via M. Montessori, 7 – 30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)
Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e mail VEIC816009@istruzione.it
sito web: www.aldomorocampagnalupia.edu.it
Codice Meccanografico VEIC816009 – Codice Fiscale 82012480271 – PA UFTCLE



Prot.n. I.4 - 4989

Campagna Lupia, 19.10.2022

A tutto il personale
Agli Uffici
All'Albo del Sito Web

**Oggetto: Avviso di selezione interno per conferimento di n. 1 incarico di:
ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE (A.S.P.P.) ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e successive modificazioni per a.s. 2022/2023.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

In riferimento a quanto previsto dagli artt. 32 e 35 del CCNL Scuola 2006/2009 e prima di procedere all'individuazione di esperti esterni, con la presente chiede la disponibilità del personale interno all'Istituto, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, ad assumere l'incarico in qualità di esperto nell'attività di ASPP presso l'Istituto.

ART. 01 – COMPITI

L'Addetto al Servizio di prevenzione e protezione (ASPP) è la figura incaricata dal Datore di lavoro, a cui risponde, per far parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, i cui compiti, definiti dall'art. 33 del D.Lgs. 81/08, sono:

- provvedere all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36, sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente; sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; sulle misure e le attività di protezione.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via M. Montessori, 7 – 30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e mail VEIC816009@istruzione.it

sito web: www.aldomorocampagnalupia.edu.it

Codice Meccanografico VEIC816009 – Codice Fiscale 82012480271 – PA UFTCLE



Tutti i materiali documentali prodotti dovranno essere consegnati in formato elettronico al datore di Lavoro e le azioni dovranno essere coordinate con RSPP. L'ASPP è tenuto al segreto professionale in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni di cui al decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 02 - PERSONALE INTERESSATO

Può presentare domanda il personale interno all'Istituzione scolastica in possesso dei requisiti richiesti.

ART. 03 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

I candidati dovranno presentare formale domanda utilizzando esclusivamente gli allegati, che sono parte integrante del presente avviso, compilati in ogni loro parte. La domanda dovrà essere corredata del curriculum in formato europeo.

REQUISITI INDISPENSABILI PER L' AMMISSIBILITA' DELLA CANDIDATURA:

1. diploma di Istruzione Secondaria Superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al n. 2 del già citato art. 32 del D. Lgs. 81/2008 organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo per il settore di riferimento (mod. A, mod. B.). Possono essere esonerati dai corsi di formazione coloro che hanno conseguito specifiche lauree magistrali o specialistiche in Ingegneria e/o Architettura;
2. assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

ART. 04 - PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico avrà durata a decorrere dalla data di conferimento e fino al 31/08/2023.

ART. 05 – COMPENSO

Per l'incarico effettivamente svolto il compenso lordo previsto è pari a **€ 600,00**.

L'importo sarà liquidato a fine contratto previa presentazione di una relazione di fine attività.

ART. 06 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di disponibilità a svolgere il predetto incarico, redatta in carta semplice, come da modulo allegato, dovrà pervenire entro e non oltre **le ore 12:00 del giorno 03/11/22**. Saranno accettate le domande sia in formato cartaceo, che inviate a mezzo PEC o per posta, all'Ufficio Protocollo, purché pervengano entro i termini stabiliti.

FORMAZIONE	PUNTEGGIO
Corsi di formazione frequentati e coerenti con il profilo richiesto, oltre quelli necessari alla candidatura (durata almeno 10 ore)	Massimo 20 punti Punti 2 per ogni corso
Corsi di Specializzazione in materia di	Massimo 20 punti



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via M. Montessori, 7 – 30010 CAMPAGNA LUPA (VE)

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e mail VEIC816009@istruzione.it

sito web: www.aldomorocampagnalupia.edu.it

Codice Meccanografico VEIC816009 – Codice Fiscale 82012480271 – PA UFTCLE



sicurezza e igiene (durata minima di 20 ore)	Punti 2 per ogni corso di specializzazione
Precedenti incarichi come ASPP/RSPP presso Istituzioni Scolastiche	Massimo 40 punti Punti 2 per ogni incarico svolto
Precedenti incarichi come ASPP presso Enti Pubblici (non Istituti Scolastici specificare Enti e durata incarico)	Massimo 4 punti Punti 2 per ogni incarico svolto
Precedenti incarichi come ASPP presso Enti Privati (specificare Enti e durata incarico)	Massimo 6 punti Punti 2 per ogni incarico svolto
Attività di tutor o di formatore presso Istituzioni Scolastiche in materie inerenti alla sicurezza	Massimo 30 punti Punti 3 per ogni incarico svolto
TOTALE DEL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	120 PUNTI

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola domanda per Istituto, purché valida. L'Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare l'incarico nel caso nessuna delle domande pervenute sia ritenuta idonea.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Fiorella Fornasiero



Si allegano:

- modello A
- modello B
- art. 32 del D. Lgs. 81/2008

Allegato A

Al Dirigente Scolastico Reggente
dell'Istituto Comprensivo Statale "A.MORO"
Campagna Lupia

Oggetto: **Avviso di selezione interno per conferimento di n. 1 incarico di:
ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE (A.S.P.P.) ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e successive modificazioni per a.s. 2022/2023.**

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La
sottoscritto/a _____

Codice fiscale _____ nato/a
a _____
Il _____ e residente in Via _____ n° _____
città _____
Prov _____ Tel _____ cellulare _____ indirizzo
mail _____

In qualità di (barrare la voce che interessa)

☐ docente a tempo indeterminato in servizio
presso _____
☐ docente a tempo determinato presso (indicare l'ultima sede di
servizio) _____
Altro _____

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'individuazione di

☐ **ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE (A.S.P.P.) ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni per a.s. 2022/2023.**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità in caso di mendaci dichiarazioni
(artt. 75 - 76 D.P.R. n. 445/2000),

dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti (barrare le caselle):

- ☐ essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di _____;
- ☐ essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- ☐ godere dei diritti civili e politici;
- ☐ (solo per il **personale** appartenente all'Amministrazione Scolastica) essere retribuito dalla Ragioneria territoriale dello stato (ex DPT) sede di _____ numero partita fissa _____;
- ☐ non aver **riportato** condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- ☐ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

MODULO "B" "AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI"

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto

COGNOME _____

NOME _____ CODICE FISCALE _____

DATA DI NASCITA _____ LUOGO DI NASCITA _____ PROV. _____

RESIDENTE A _____ PROV. _____ C.A.P. _____

INDIRIZZO _____ TELEFONO: _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA:

Luogo e data _____ Il dichiarante _____

N.B.: le norme indicate sono applicabili ai cittadini italiani e ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle norme stesse da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia o autorizzati a soggiornarvi
Il presente modulo deve essere compilato con chiarezza e precisione.

Art. 32.

Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

1. Le capacita' ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonche' di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, e' necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attivita' tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita', dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco

dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e

protezione, individuandolo tra:

a) il personale interno all'unita' scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;

b) il personale interno ad una unita' scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralita' di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

Note all'art. 32:

- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera i) del citato decreto legislativo 276 del 2003, e' il seguente:

«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a)-h)(omissis);

i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonche' le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento

permanente, purché' riconosciute e certificate;».

Note all'art. 34

- Il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione), è il seguente:

«Art. 3 (Formazione dei datori di lavoro). - I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:

a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;

b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;

c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;

d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;

e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;

f) la valutazione dei rischi;

g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;

h) i dispositivi di protezione individuale;

i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;

l) la prevenzione sanitaria;

m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.

La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore.».

- Il testo dell'art. 95 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994 è il seguente:

«Art. 95 (Norma transitoria). - 1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).».